

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping

(2021/C 118/06)

La presente comunicazione definisce gli orientamenti sulle modalità di presentazione di una domanda di restituzione dei dazi antidumping a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»). Detti orientamenti abrogano e sostituiscono quelli pubblicati nel 2014 ⁽²⁾. Gli orientamenti mirano a chiarire alle diverse parti di una procedura di restituzione le condizioni che la domanda deve soddisfare e a fornire una spiegazione esaustiva delle diverse fasi della procedura finalizzata alla restituzione.

1. Obiettivo

La procedura di restituzione è intesa a restituire i dazi antidumping già corrisposti, ove risulti che il margine di dumping in base a cui i dazi sono stati stabiliti è stato eliminato o ridotto ed implica un'inchiesta riguardo alle esportazioni nell'Unione del produttore esportatore e il calcolo di un nuovo margine di dumping.

2. Principi di base della procedura di restituzione

2.1. Condizioni da soddisfare

Le domande di restituzione presentate a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base devono dimostrare che il margine di dumping in base a cui i dazi sono stati stabiliti è diminuito oppure è stato eliminato. In altre circostanze possono essere applicabili le disposizioni del titolo III, capo 3, sezione 3, del codice doganale dell'Unione ⁽³⁾ riguardanti il rimborso e lo sgravio dei dazi all'importazione.

2.2. Chi ha diritto alla restituzione?

- a) Possono chiedere una restituzione tutti gli importatori che abbiano importato merci per le quali le autorità doganali abbiano stabilito dazi antidumping.
- b) Qualora i dazi antidumping siano stati istituiti in seguito a un'inchiesta in cui la Commissione ha fatto ricorso ad un campione di produttori esportatori per valutare il dumping a norma dell'articolo 17 del regolamento di base, gli importatori possono chiedere una restituzione a prescindere dal fatto che i produttori esportatori da cui gli importatori si riforniscono fossero o no inclusi nel campionamento.

2.3. Termine per la richiesta di restituzione

- a) Le domande devono essere presentate entro un termine di sei mesi dalla data in cui l'importo del dazio antidumping è stato determinato dalle autorità doganali competenti, vale a dire dalla data di notifica dell'obbligazione doganale da parte delle autorità doganali, conformemente all'articolo 102 del codice doganale dell'Unione. Le domande devono essere presentate all'autorità competente dello Stato membro ⁽⁴⁾ in cui le merci sono state sdoganate ai fini dell'immissione in libera pratica nell'Unione (cfr. i punti 3.2 e 3.3).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping (GU C 164 del 29.5.2014, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ La procedura descritta nella presente comunicazione si applica mutatis mutandis alle richieste di restituzione presentate da importatori che hanno pagato dazi antidumping dell'Unione sull'importazione di beni sdoganati nell'Irlanda del Nord, a norma del punto 5 dell'allegato II del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord annesso all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 384I del 12.11.2019, pag. 1) modificato dalla decisione 3/2020 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 443 del 30.12.2020, pag. 3).

- b) Anche nel caso in cui un importatore contesti la validità dei dazi antidumping applicati alle sue importazioni in forza delle disposizioni della normativa doganale dell'Unione, a prescindere dal fatto che tale azione sospenda o no il pagamento dei dazi, l'importatore deve comunque presentare una domanda di restituzione entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di determinazione dei dazi affinché la domanda sia ammissibile.
- c) La Commissione può, di concerto con il richiedente, decidere di sospendere l'inchiesta relativa alla restituzione fino all'avvenuta determinazione definitiva dell'assoggettabilità ai dazi antidumping.

2.4. Determinazione del margine di dumping rivisto

- a) La Commissione stabilirà, per un periodo rappresentativo, un margine di dumping in relazione a tutte le esportazioni del prodotto in esame effettuate dal produttore esportatore nei confronti di tutti gli importatori nell'Unione e non solo nei confronti dell'importatore che chiede la restituzione.
- b) L'inchiesta relativa alla restituzione riguarderà quindi tutti i numeri di controllo del prodotto ⁽⁹⁾ che rientrano nella definizione del prodotto contenuta nel regolamento che istituisce i dazi antidumping e non solo quelli dei prodotti importati dal richiedente.
- c) Salvo che le circostanze siano cambiate, si seguono gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio.

2.5. Collaborazione richiesta

Il buon esito di una domanda di restituzione dipende non solo dalla collaborazione posta in essere dal richiedente ma anche da quella offerta dal produttore esportatore. Il richiedente è tenuto a garantire che il produttore esportatore fornisca alla Commissione le informazioni pertinenti. Ciò comporta la compilazione di un questionario contenente una vasta gamma di dati commerciali riguardanti un determinato periodo rappresentativo del passato e la disponibilità ad accettare l'esame di tali informazioni, compresa una visita di verifica. Un produttore esportatore non può «collaborare parzialmente» operando una selezione nella fornitura dei dati. Così facendo indurrebbe la Commissione a concludere che egli non stia collaborando e che la domanda vada respinta.

2.6. Tutela delle informazioni riservate

Le norme sulla riservatezza di cui all'articolo 19 del regolamento di base si applicano a tutte le informazioni ricevute in merito alle domande di restituzione dei dazi antidumping.

2.7. Entità della restituzione

Se la domanda viene giudicata ammissibile e giustificata, l'inchiesta può aver i seguenti esiti:

- nessuna restituzione dei dazi antidumping pagati quando il margine di dumping risulta pari o superiore al dazio antidumping riscosso;
oppure
- la restituzione di una parte dei dazi antidumping pagati quando il margine di dumping è diminuito al di sotto del valore del dazio antidumping riscosso;
oppure
- la restituzione della totalità dei dazi antidumping pagati quando il margine di dumping è stato eliminato.

2.8. Termine per la conclusione dell'inchiesta di restituzione

Di norma, la Commissione dovrebbe decidere in merito alla restituzione dei dazi entro 12 mesi e comunque non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di restituzione *debitamente sostenuta da elementi di prova*. A norma dell'articolo 11, paragrafo 8, terzo comma, del regolamento di base una domanda è *debitamente sostenuta da elementi di prova* se contiene informazioni precise sull'importo della restituzione del dazio antidumping richiesta, tutti i documenti doganali relativi alla determinazione e al pagamento di tali dazi nonché le informazioni sui valori normali [cfr. i punti da 3.5 a 3.7 e 4, lettera d), del presente documento] e sui prezzi all'esportazione per il produttore esportatore al quale si applica il dazio (cfr. il punto 4).

Se è concessa una restituzione, le autorità degli Stati membri dispongono di 90 giorni dalla data in cui è loro trasmessa la decisione della Commissione per procedere al relativo pagamento.

⁽⁹⁾ I numeri di controllo del prodotto sono creati allo scopo di calcolare il margine di dumping per ogni singola tipologia e per ogni possibile combinazione di caratteristiche del prodotto, per tutti i prodotti fabbricati ed esportati nell'Unione europea nonché per quelli venduti sul mercato locale.

3. La domanda

3.1. Modulo della domanda

La domanda deve essere presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione, firmata da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente e redatta sul modulo accluso quale allegato I alla presente comunicazione.

La domanda deve indicare chiaramente l'importo totale dei dazi antidumping dei quali si chiede la restituzione nonché individuare le specifiche operazioni di importazione su cui si basa il summenzionato importo totale.

Deve altresì essere fondata su una riduzione o un'eliminazione del margine di dumping, comprendendo quindi una dichiarazione attestante che il margine di dumping del produttore esportatore da cui si rifornisce il richiedente, in base a cui sono stati stabiliti i dazi antidumping, è diminuito al di sotto del livello del dazio applicabile alle importazioni per le quali si chiede la restituzione o è stato eliminato.

3.2. Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio è stato immesso in libera pratica il prodotto oggetto dei dazi antidumping ⁽⁶⁾. L'elenco delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della DG Commercio.

Lo Stato membro dovrebbe trasmettere immediatamente alla Commissione la domanda e tutti i documenti pertinenti. Fatta salva qualsiasi altra forma di invio, tale invio avviene per via elettronica.

3.3. Termini per la presentazione di una domanda

a) Termine di sei mesi

Tutte le domande di restituzione devono essere presentate alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro il termine di sei mesi ⁽⁷⁾ di cui all'articolo 11, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento di base.

Il termine di sei mesi deve essere rispettato anche nei casi in cui il regolamento che istituisce il dazio in questione sia stato impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea o qualora l'applicazione del regolamento sia stata impugnata dinanzi agli organi amministrativi o giudiziari nazionali [cfr. il punto 2.3, lettera b)].

A seconda dei casi il termine di sei mesi decorre:

dalla data di entrata in vigore del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo e impone la riscossione degli importi depositati a titolo di dazi provvisori, quando i dazi provvisori sono riscossi in via definitiva;

oppure

dalla data di determinazione del dazio antidumping definitivo, vale a dire dalla data di notifica dell'obbligazione doganale da parte delle autorità doganali a norma dell'articolo 102 del codice doganale dell'Unione;

oppure

qualora l'importo esatto dei dazi sia stato stabilito in seguito ad un controllo successivo allo sdoganamento, dalla data di determinazione dei dazi pagabili.

b) Data di presentazione della domanda

All'atto della trasmissione della domanda alla Commissione, lo Stato membro deve indicare la data di presentazione della domanda, vale a dire la data in cui l'autorità competente dello Stato membro l'ha effettivamente ricevuta.

Nel loro interesse, i richiedenti dovrebbero ottenere dagli uffici dello Stato membro interessato una ricevuta della presentazione della domanda. Ad esempio:

le domande via posta possono essere inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;

⁽⁶⁾ Le domande di restituzione per i prodotti trasportati verso la piattaforma continentale o una zona economica esclusiva di uno Stato membro devono essere presentate alle autorità dello Stato membro che ha determinato l'obbligazione doganale a norma dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1131 della Commissione, del 2 luglio 2019, che istituisce uno strumento doganale inteso ad attuare l'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'articolo 24 bis del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽⁷⁾ Per il calcolo del termine si consulti il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

la data di ricezione di un fax da parte dell'autorità competente dello Stato membro può essere determinata in base alla data indicata sulla conferma dell'avvenuta trasmissione e nel giornale fax;

fa fede la data di un avviso ufficiale di ricevimento se la domanda è presentata a mano o per via elettronica.

3.4. Elementi di prova chiesti al richiedente

Al fine di consentire alla Commissione di procedere, il richiedente dovrebbe, nei limiti del possibile ⁽⁸⁾, allegare alla domanda presentata allo Stato membro pertinente i seguenti elementi di prova:

- a) tutte le fatture e gli altri documenti in base ai quali sono state espletate le procedure doganali;
- b) tutti i documenti doganali indicanti le operazioni di importazione per le quali si chiede la restituzione, specificando la base impiegata per determinare l'importo dei dazi da riscuotere (tipo, quantitativo e valore delle merci dichiarate e aliquota dei dazi antidumping applicati) nonché l'importo esatto dei dazi antidumping riscossi;
- c) dichiarazioni attestanti che:
 - i) il dazio riscosso non è stato restituito né dal produttore esportatore né da terzi;
 - ii) i prezzi su cui si basa la domanda sono quelli effettivamente applicati;
 - iii) non è stato concluso alcun accordo di compensazione prima, dopo o in concomitanza con la vendita/le vendite in questione;
- d) informazioni sui valori normali e sui prezzi all'esportazione indicanti che il margine di dumping del produttore esportatore è diminuito al di sotto del livello del dazio in vigore o è stato eliminato. Ciò è particolarmente importante nel caso in cui il richiedente sia collegato al produttore esportatore.

Se il richiedente non è collegato al produttore esportatore e se le informazioni pertinenti non sono immediatamente disponibili, la domanda dovrebbe contenere una dichiarazione del produttore esportatore attestante che il margine di dumping è stato ridotto o eliminato e che verranno forniti alla Commissione tutti i dati giustificativi pertinenti. Si tratta dei dati sui valori normali e sui prezzi all'esportazione per un periodo rappresentativo durante il quale le merci sono state esportate nell'Unione. Tale periodo sarà determinato successivamente dalla Commissione [cfr. il punto 4.1, lettera a)].

Se il produttore esportatore ha sede in determinati paesi che non sono membri dell'OMC, il valore normale è determinato in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base (cfr. il punto 3.5 per ulteriori informazioni sulla procedura relativa a determinati paesi che non sono membri dell'OMC).

Se il produttore esportatore ha sede in un paese nel quale è stata determinata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda il dazio applicabile, il valore normale è determinato in conformità all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (cfr. il punto 3.6 per ulteriori informazioni sulla procedura relativa a paesi nei quali esistono distorsioni significative).

Per informazioni relative al periodo di transizione per la determinazione del valore normale cfr. il punto 3.7.

- e) informazioni sulla società, relative al richiedente;
- f) la procura, se la domanda è presentata da un terzo;
- g) un elenco delle operazioni di importazione per le quali è chiesta la restituzione (per comodità, un modulo prestampato contenente le informazioni richieste è accluso alla presente comunicazione quale allegato II);
- h) la prova dell'avvenuto pagamento dei dazi antidumping di cui si chiede la restituzione.

Il richiedente o il produttore esportatore, a seconda dei casi, deve allegare copie degli originali delle fatture, delle dichiarazioni in dogana e di altri documenti simili, corredate da una dichiarazione di autenticità. Tali documenti, o le loro traduzioni, dovrebbero inoltre essere redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

La Commissione esaminerà la domanda per accertare che contenga tutte le informazioni richieste. All'occorrenza, la Commissione comunicherà al richiedente le informazioni mancanti indicando un termine per la presentazione degli elementi di prova richiesti. La Commissione si riserva il diritto di richiedere ulteriori elementi di prova a sostegno della domanda.

⁽⁸⁾ Qualora le informazioni non siano disponibili al momento della presentazione della domanda, tali informazioni devono essere trasmesse direttamente alla Commissione dopo la presentazione della domanda.

3.5. Elementi di prova del valore normale nel caso di importazioni da determinati paesi che non sono membri dell'OMC

Se è chiesta la restituzione di dazi su importazioni da un paese che non è membro dell'OMC e che figura nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾, il valore normale è stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base e in conformità al metodo applicato per quanto riguarda il dazio applicabile alle importazioni in questione.

In tal caso il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento appropriato e il richiedente dovrebbe individuare un produttore in un paese di riferimento e chiedere la sua collaborazione.

Dovrebbe chiedere la collaborazione delle stesse società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale, salvo qualora sia in grado di dimostrare che è più opportuno ricorrere ad altri produttori dello stesso paese o ai dati di un altro paese di riferimento.

Se il richiedente non riesce ad ottenere alcuna collaborazione, può proporre qualsiasi altro metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base e fornire i dati necessari per calcolare i valori normali sulla base di tale altro metodo. Il richiedente dovrebbe fornire elementi di prova idonei a dimostrare la richiesta di collaborazione senza esito rivolta a tutti i produttori noti del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Se il richiedente omette di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, i dati per il calcolo dei valori normali conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione respinge la domanda per mancanza degli elementi di prova.

3.6. Elementi di prova del valore normale nel caso di importazioni da un paese in cui esistono distorsioni significative

Se è chiesta la restituzione di dazi su importazioni da un paese nel quale è stata determinata nell'inchiesta iniziale, o in seguito a un riesame in previsione della scadenza, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda il dazio applicabile in questione, il valore normale è determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

In tal caso il valore normale è costruito unicamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

Per informazioni relative al periodo di transizione per la determinazione di tale metodo, cfr. il punto 3.7.

3.7. Periodo di transizione per il metodo per determinare il valore normale

In conformità all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, durante un periodo di transizione, per la determinazione del valore normale si applica il metodo per i paesi con un'economia non di mercato in vigore fino al 19 dicembre 2017 se:

- è chiesta la restituzione di dazi basati su un valore normale calcolato applicando il metodo per paesi con un'economia non di mercato quale in vigore fino al 19 dicembre 2017;
- fino alla data in cui è avviata la prima procedura di riesame in previsione della scadenza di tali misure, successivamente al 19 dicembre 2017 ⁽¹⁰⁾.

A tal fine si applicano le disposizioni del regolamento di base in vigore fino al 19 dicembre 2017 («il regolamento di base del 2017») ⁽¹¹⁾. In tali casi il valore normale è determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base del 2017, tranne qualora il produttore esportatore riceva il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base del 2017.

Se non è applicato il TEM, il valore normale è determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base del 2017, vale a dire in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»). Il richiedente dovrebbe individuare un produttore in un paese di riferimento e chiedere la sua collaborazione.

Dovrebbe chiedere la collaborazione delle stesse società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale, salvo qualora sia in grado di dimostrare che è più opportuno ricorrere ad altri produttori dello stesso paese o ai dati di un altro paese di riferimento.

Se il richiedente non riesce ad ottenere alcuna collaborazione, può proporre qualsiasi altro metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base del 2017 e fornire i dati necessari per calcolare i valori normali sulla base di tale altro metodo. Il richiedente dovrebbe fornire elementi di prova idonei a dimostrare la richiesta di collaborazione senza esito rivolta a tutti i produttori noti del prodotto oggetto dell'inchiesta.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

⁽¹⁰⁾ Cfr. l'articolo 11, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento di base.

⁽¹¹⁾ Per le relative disposizioni cfr. l'allegato III.

Se il richiedente omette di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, i dati per il calcolo dei valori normali conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base del 2017, la Commissione respinge la domanda per mancanza degli elementi di prova.

3.8. Domande ricorrenti

Il richiedente deve informare senza indugio la Commissione della sua intenzione di presentare più domande di restituzione dei dazi antidumping riscossi sul prodotto in esame, affinché la Commissione possa organizzare l'inchiesta con la massima efficienza.

4. Valutazione del merito di una domanda

La Commissione contatterà il produttore esportatore e gli chiederà informazioni sul suo valore normale e sui prezzi all'esportazione per un determinato periodo rappresentativo. La domanda sarà considerata *debitamente sostenuta da elementi di prova* ⁽¹²⁾ solo se tutte le informazioni richieste e i questionari debitamente compilati (comprese le risposte in merito a lacune sostanziali eventualmente emerse) saranno pervenuti alla Commissione.

a) Periodo rappresentativo

Per determinare il margine di dumping rivisto, la Commissione specificherà il periodo rappresentativo, che di norma si estenderà almeno su sei mesi e comprenderà un breve periodo precedente la data in cui il produttore esportatore ha fatturato la prima operazione per cui si chiede la restituzione.

b) Questionari sul dumping

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base al produttore esportatore da cui si rifornisce il richiedente e, se del caso, all'importatore collegato/agli importatori collegati si chiederanno informazioni su tutte le loro vendite all'Unione, e non solo sulle vendite al richiedente, effettuate durante il periodo rappresentativo.

Le informazioni saranno chieste mediante un questionario inviato al produttore esportatore da cui si rifornisce il richiedente (e a tutti gli importatori collegati nell'Unione), da restituire debitamente compilato entro 37 giorni.

Il produttore esportatore può inviare informazioni riservate direttamente alla Commissione e non tramite il richiedente. A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base dovrebbe essere trasmessa una versione non riservata delle risposte al questionario e di qualsiasi altra informazione riservata. Tali informazioni non riservate potranno essere consultate da tutte le parti interessate e saranno disponibili on line tramite la piattaforma TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>).

c) Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

Se si applica il periodo di transizione di cui al punto 3.7, il produttore esportatore può chiedere il TEM ai fini dell'inchiesta relativa alla restituzione. In tal caso dovrà presentare tutte le informazioni richieste a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base del 2017.

Se al produttore esportatore è concesso il TEM, il valore normale sarà stabilito in base ai suoi prezzi e costi a norma dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base del 2017.

Se il TEM non è concesso, il valore normale verrà stabilito secondo quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base del 2017.

La determinazione del TEM in un'inchiesta relativa alla restituzione si applica solo ai fini della determinazione del margine di dumping durante il periodo rappresentativo riferito alla restituzione.

La concessione del TEM ai fini dell'inchiesta relativa alla restituzione non dipende dal fatto che al produttore esportatore sia già stato concesso il TEM nell'ambito dell'inchiesta iniziale o dalla sua collaborazione in sede di inchiesta iniziale.

d) Esportazioni da determinati paesi che non sono membri dell'OMC

Se è chiesta una restituzione di dazi su esportazioni da un paese che non è membro dell'OMC, il valore normale è determinato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base (cfr. il punto 3.5 per i necessari elementi di prova da fornire a cura del richiedente).

e) Esportazioni da paesi in cui esistono distorsioni significative

Oltre alla procedura citata alla lettera b), al produttore esportatore da cui si rifornisce il richiedente sarà chiesto di presentare informazioni relative ai fattori produttivi usati durante il periodo rappresentativo.

Le informazioni saranno chieste mediante un questionario inviato al produttore esportatore da cui si rifornisce il richiedente, da restituire debitamente compilato entro 15 giorni.

⁽¹²⁾ Cfr. l'articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, del regolamento di base.

f) Visite di verifica

Le parti che comunicano informazioni dovrebbero essere consapevoli del fatto che la Commissione può verificare le informazioni ricevute effettuando una visita di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base.

4.1. *Analisi del merito della domanda*

a) Metodo generale

Il margine di dumping rivisto sarà stabilito confrontando, per il periodo rappresentativo:

- il valore normale/i valori normali
- e il prezzo all'esportazione/i prezzi all'esportazione

del prodotto esportato/dei prodotti esportati in questione, conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo 2 del regolamento di base.

L'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base dispone che si applicano «gli stessi metodi impiegati nell'inchiesta conclusa con l'istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell'articolo 2 (*Determinazione del dumping*), in particolare dei paragrafi 11 e 12 (*Utilizzo delle medie ponderate per il calcolo del margine di dumping*) e dell'articolo 17 (*Campionamento*)».

La Commissione può basare il calcolo del margine di dumping rivisto su un campione dei produttori esportatori, sui tipi di prodotto o sulle operazioni interessate dalla domanda/dalle domande, in base all'articolo 17 del regolamento di base, in particolare del paragrafo 3. Il campionamento si applicherà qualora il numero di produttori esportatori, di tipi di prodotto o di operazioni in questione sia talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta. Ciò sarà determinato come minimo in rapporto a un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della prima richiesta o di 12 mesi a decorrere dalla data di istituzione delle misure definitive, se posteriore.

b) Applicazione dell'articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base

Se il prezzo all'esportazione è costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione lo calcola senza detrarre l'importo dei dazi antidumping pagati, quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell'Unione. La Commissione valuterà se un incremento dei prezzi di vendita applicati ad acquirenti indipendenti dell'Unione, registrato fra il periodo dell'inchiesta iniziale e dell'inchiesta relativa alla restituzione, comprenda i dazi antidumping.

c) Uso delle risultanze del riesame

Nell'esaminare le domande di restituzione la Commissione può decidere in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La procedura relativa alla domanda di restituzione verrà sospesa fino alla conclusione del riesame.

Le risultanze dell'inchiesta di riesame possono essere usate solo per determinare il merito di una domanda di restituzione, purché la data delle operazioni per le quali si chiede la restituzione rientri nel periodo dell'inchiesta di riesame.

d) Estrapolazione

In deroga alla lettera c), ai fini dell'efficienza amministrativa il margine di dumping stabilito in qualsiasi inchiesta può essere estrapolato alle operazioni di importazione oggetto di una richiesta di restituzione che non hanno avuto luogo in tale periodo dell'inchiesta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

l'estrapolazione può essere attuata solo per il periodo immediatamente precedente o successivo al periodo dell'inchiesta;

le risultanze dell'inchiesta possono essere estrapolate per un periodo non superiore a sei mesi;

si può procedere all'estrapolazione solo quando il margine di dumping sia stato calcolato e stabilito in base ad un'inchiesta completata;

l'estrapolazione sarà applicata solo a un importo di dazi relativamente modesto rispetto all'intera domanda di restituzione.

4.2. *Omessa collaborazione*

Nei casi in cui il richiedente, il produttore esportatore o il produttore in un paese di riferimento (se del caso):

forniscano informazioni false o fuorvianti;

oppure

rifiutino l'accesso alle informazioni pertinenti o non le comunichino entro un periodo di tempo ragionevole;

oppure

ostacolino gravemente l'inchiesta, impedendo tra l'altro la verifica delle informazioni nella misura ritenuta necessaria dalla Commissione,

le informazioni non saranno prese in considerazione e la Commissione potrà concludere che il richiedente non ha soddisfatto i suoi obblighi in materia di onere della prova. Ciò può comportare il respingimento della domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, terzo comma del regolamento di base.

4.3. *Divulgazione delle informazioni*

Una volta completata l'inchiesta sul merito della domanda, il richiedente sarà informato dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intende adottare una decisione relativa alla domanda di restituzione. Il produttore esportatore che collabora/I produttori esportatori che collaborano può/possono ricevere informazioni solo sul trattamento dei propri dati particolari, segnatamente sui risultati dei calcoli relativi al valore normale e ai prezzi all'esportazione.

5. **Esito**

5.1. *Importo in eccesso da rimborsare*

Di norma, l'importo in eccesso da restituire al richiedente equivale alla differenza tra il dazio riscosso e il margine di dumping stabilito nell'inchiesta relativa alla restituzione, calcolato come importo assoluto.

5.2. *Pagamento*

Il rimborso dovrebbe di norma essere versato dallo Stato membro in cui i dazi antidumping sono stati determinati e successivamente riscossi entro 90 giorni dalla data di notifica della decisione di restituzione.

La legislazione di ciascuno Stato membro stabilisce se debbano essere versati gli interessi maturati in relazione ai pagamenti effettuati dopo 90 giorni.

5.3. *Revoca di una decisione di restituzione*

Qualora venga successivamente accertato che una decisione relativa alla concessione di una restituzione sia stata adottata in base ad informazioni false o incomplete, tale decisione sarà revocata con effetto retroattivo. In effetti, il fatto che la decisione di restituzione sia stata fondata su informazioni false o incomplete implica l'assenza di una base giuridica obiettiva per tale decisione, il che priva pertanto ab initio il richiedente del diritto di ottenere una restituzione e giustifica la revoca della decisione stessa.

In seguito a detta revoca gli importi restituiti che corrispondono ai dazi antidumping originari saranno nuovamente riscossi.

Una volta che la Commissione abbia adottato la decisione che revoca la restituzione, lo Stato membro interessato provvede alla sua corretta applicazione, nell'ambito del suo territorio, recuperando gli importi indebitamente restituiti a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base.

Le autorità nazionali dello Stato membro interessato, in sede di applicazione di tale decisione, agiscono conformemente alle norme procedurali e sostanziali del diritto nazionale. L'applicazione del diritto nazionale lascia impregiudicata la portata e l'efficacia della decisione della Commissione che revoca la sua precedente decisione relativa alla concessione di una restituzione.

5.4. *Trasparenza*

La versione non riservata delle decisioni della Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base e le inchieste relative alle restituzioni in corso sono pubblicate sul sito web della DG Commercio.

ALLEGATO I

MODULO DI DOMANDA DI RESTITUZIONE ⁽¹⁾

INFORMAZIONI DI BASE

Nome e indirizzo del richiedente, dati di contatto	<input type="text"/>
Data di presentazione della domanda	<input type="text"/>
Prodotto in esame	<input type="text"/>
Codice NC	<input type="text"/>

Data della prima operazione	<input type="text"/>
Si tratta di una domanda ricorrente?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
In caso di risposta affermativa: numero di operazioni oggetto della presente domanda	<input type="text"/>
In caso di risposta negativa: data dell'ultima operazione e numero totale delle operazioni	<input type="text"/>

Il sottoscritto richiedente fa domanda di restituzione dell'importo seguente:	<input type="text"/>
Il sottoscritto richiedente dichiara che i dazi per i quali chiede una restituzione sono stati integralmente pagati.	
Il sottoscritto richiedente dichiara che il margine di dumping del suo produttore esportatore/dei suoi produttori esportatori, in base a cui i summenzionati dazi antidumping sono stati pagati, è diminuito o è stato eliminato.	
Firma	

⁽¹⁾ Una versione elettronica del presente modulo è disponibile sul sito web della DG Commercio della Commissione europea, al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/november/tradoc_152900.pdf.

INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE DI PROVA (*)

Numero di fatture allegate	<input type="text"/>
Numero di documenti di sdoganamento	<input type="text"/>
Dichiarazione di mancata restituzione da parte di terzi	<input type="text"/>
Dichiarazione attestante che i prezzi sono quelli effettivamente applicati	<input type="text"/>
Dichiarazione sull'assenza di accordi di compensazione	<input type="text"/>
Informazioni sul valore normale e sui prezzi all'esportazione per i sei mesi precedenti <i>oppure</i> Dichiarazione del produttore esportatore/dei produttori esportatori con offerta di collaborazione	<input type="text"/>
Informazioni sulla società	<input type="text"/>
Procura	<input type="text"/>
Elenco delle operazioni di importazione	<input type="text"/>
Prova di pagamento dei dazi antidumping	<input type="text"/>

(*) Tutti i documenti presentati dovrebbero essere copie degli originali, di cui il richiedente o il suo produttore esportatore sono tenuti ad attestare l'autenticità. Tali documenti o le loro traduzioni dovrebbero inoltre essere redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

TABELLA DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
Operazione n.	Fattura di acquisto n.	Data della fattura di acquisto	Nome del fornitore/ esportatore	Nome del produttore nel paese di origine	Paese di origine	Tipo di prodotto (nome)	Tipo di prodotto (n. riferimento o modello)	Codice tariffario/ NC	Quantità acquistata	Valore della fattura	Valuta	Prezzo unitario	Data di pagamento della fattura
1													
2													
3													
4													
5													
6													

Note esplicative della tabella:

- a Operazione n. Ogni operazione dovrebbe essere contrassegnata con un numero sequenziale, da apporre anche sui documenti giustificativi (ad esempio fattura) in questione.
- h Tipo di prodotto (n. riferimento o modello) Indicare il numero di riferimento o il codice commerciale del prodotto.
- s Data di spedizione Indicare la data in cui i prodotti sono stati spediti dal fornitore.
- w Valore in dogana (base per il dazio) Il valore in dogana indicato nei registri della dogana. Di norma, il valore in dogana è basato sul valore della fattura, maggiorato delle spese di nolo e di assicurazione.
- v Data in cui i dazi sono stati debitamente stabiliti dalla dogana Data in cui i dazi sono determinati dalla dogana e che equivale, di norma, alla data di accettazione della dichiarazione in dogana.
- aa Data di pagamento dei dazi Data in cui i dazi sono stati effettivamente pagati alla dogana. Questa dovrebbe pertanto essere la data in cui l'importo in questione è stato trasferito dal conto bancario della società al conto bancario della dogana.
- Riferimento del pagamento Fornire un riferimento alle registrazioni di pagamento della fattura (ad esempio, numero e data dell'estratto conto).
- Valuta Si prega di utilizzare i codici ISO. Un elenco dei codici ISO è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.cc.cec/inforecu/files.htm>

Determinazione dell'ammissibilità di una domanda di restituzione — Allegato: tabella delle operazioni di importazione

<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>u</i>	<i>v</i>	<i>w</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>z</i>	<i>aa</i>	<i>ab</i>
Riferimento del pagamento	Tasso di cambio	Valore della fattura nella valuta dell'importatore	Incoterms	Data di spedizione	Importo del nolo	Registrazione doganale (DAU) n.	Data in cui i dazi sono stati debitamente stabiliti dalla dogana	Valore in dogana (base per il dazio)	Valuta	Aliquota dazio antidumping (%)	Importo dazio antidumping	Data di pagamento dei dazi	Riferimento del pagamento

Incoterms

- EXW Franco fabbrica
- FCA Franco vettore
- FAS Franco lungo bordo
- FOB Franco a bordo
- CFR Costo e nolo
- CIF Costo, assicurazione e nolo
- CPT Trasporto pagato fino a
- CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a
- DAF Reso frontiera
- DES Reso franco nave
- DEQ Reso franco banchina (sdoganato)
- DDU Reso non sdoganato
- DDP Reso sdoganato

ALLEGATO III

Estratto dall'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, in vigore fino al 19 dicembre 2017

7. a) Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un'economia di mercato ⁽¹⁾, il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l'Unione oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

Un paese terzo ad economia di mercato è opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tenere conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, è utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

Le parti interessate sono informate subito dopo l'apertura dell'inchiesta in merito al paese terzo a economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni.

- b) Nel caso di inchieste antidumping relative a importazioni in provenienza dalla Repubblica popolare cinese, dal Vietnam e dal Kazakistan, nonché da qualsiasi paese non retto da un'economia di mercato che sia membro dell'OMC alla data di apertura dell'inchiesta, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell'inchiesta e in funzione dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c), sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Qualora ciò non sia possibile, si applica il regime di cui alla lettera a).
- c) La domanda di cui alla lettera b) dev'essere fatta per iscritto e deve contenere prove sufficienti in ordine al fatto che il produttore opera in condizioni di economia di mercato. Ciò si verifica quando:
- le decisioni delle imprese in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, siano adottate in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali, e i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato;
 - le imprese dispongano di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente e che siano d'applicazione in ogni caso in linea con le norme internazionali in materia di contabilità;
 - i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non siano soggette a distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato relativamente alle svalutazioni anche degli attivi, alle passività di altro genere, al commercio di scambio e ai pagamenti effettuati mediante compensazione dei debiti;
 - le imprese in questione siano soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano certezza del diritto e stabilità per la loro attività, e
 - le conversioni del tasso di cambio siano effettuate ai tassi di mercato.

⁽¹⁾ Inclusi Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Corea del Nord, Georgia, Kirghizistan, Moldova, Mongolia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.